



# *ISLL Papers*

**The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature**

**Vol. 16 / 2023**

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

---

**Vol. 16 /2023**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971066

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7223



# “Il destino di Gaetano”.

## Suggerimenti narrative in tema di odio digitale

Maria Novella Campagnoli\*

Abstract:

[“*Gaetano’s Destiny*”. *Narrative suggestions on the subject of digital hate*] Despite being a decidedly long-standing and controversial phenomenon, in recent times, hate speech has reappeared forcefully in the limelight, also due to the increased virulence conferred on it by the encounter with the Internet and – in particular – with Social Networks. Hence the need to reflect again on the issue of hate speech, in order to outline its contours, to underline its peculiarities and to envisage possible prevention and contrast strategies.

Key words: Internet – Social Networks – Hate speech – Right

### 1. Un racconto che anticipa dinamiche contemporanee

In una nota raccolta di novelle intitolata *Bar sport duemila*, Stefano Benni (2000), uno dei più apprezzati scrittori e drammaturghi italiani, con quella prosa amabile e con quel realismo ruvido che gli sono propri, narra la storia di Gaetano: un lavoratore onesto e una persona per bene, che però, pur non avendo particolari difetti e/o problemi dal punto di vista squisitamente materiale, denota un difetto e un limite che – ai suoi occhi e a quelli degli altri – appare intollerabile.

Diversamente dagli abitanti del quartiere e da tutti gli altri avventori del bar che frequenta, infatti, Gaetano è l’unico a non godere di alcuna visibilità mediatica, in quanto non è mai apparso per un qualche motivo in televisione.

“Pietro e Linda erano andati [...] a *Non ti reggo più*, trasmissione per coppie in crisi. Arturo era stato investito da un motorino, aveva vagato senza memoria una settimana e [...] [era stato riportato] a casa con *Scappa che ti prendo*, trasmissione di ritrovamenti in diretta. [...] La Nina e la Fernanda erano andate a *Processo per direttissima* perché il gatto di Nina aveva mangiato il basilico di Fernanda [e] si erano accapigliate [...]. Sandro il meccanico aveva partecipato a *Crazy record* [...]. Diego era stato testimone oculare di una rapina con morto e [era stato] intervistato da ben tre telegiornali. Tutti, dico tutti, nel bar erano apparsi in televisione almeno una volta. Tranne Gaetano. [...] [E proprio per questo motivo,] tutti lo guardavano storto.

---

\* Ricercatrice a tempo determinato (RTDb) in Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – [campagnoli@juris.uniroma2.it](mailto:campagnoli@juris.uniroma2.it).

Quando entrava nel bar, i clienti facevano finta di non vederlo. Il barista lo trattava scostantemente. Le donne poi, neanche a parlarne. Non riusciva neanche a invitarle a bere un caffè. [...]" (Benni 2000: 28-29)

Vittima di pregiudizio e ingiustamente ghetizzato per via di questa sua assenza dai media, Gaetano – non riuscendo più a sostenere il peso di una simile situazione – si determina, così, al compimento di un gesto estremo.

“salì le scale e aprì la porta di casa, diede un’ultima volta da mangiare al pesce rosso, salutò le scarpe da calcio e il poster di Sharon Stone, e uscì sul terrazzo. Era un’alba fredda e rosea. Respirò una bella boccata di gas di scarico e volò, cantando come un tordo, giù dal terzo piano.” (Benni 2000: 35)

Una scelta tragica, che, nelle more di un contesto in cui reale e virtuale sembrano essersi scambiati ruoli e priorità, dà il via a una perversa spirale di reazioni inattese e insensate. Avendo fiutato il possibile *scoop*, infatti, alcuni conoscenti, anziché preoccuparsi dell’incolumità di Gaetano, pensano bene di filmarne la caduta dal terrazzo. Ed è così che – paradossalmente – il caso dell’*uomo-che-voleva-morire-perché-non-riusciva-ad-andare-in-televisione* alla fine diventa oggetto d’attenzione da parte dei media, anche solo per lo spazio di una misera settimana (Benni 2000: 35).

Scritto nel 1997 e incentrato prevalentemente sulle possibili ripercussioni della Televisione sui rapporti sociali, il racconto di Benni – com’era prevedibile – non fa alcun riferimento né a Internet né al mondo dei social network. Media digitali che, in quegli anni, iniziavano sì a diffondersi, ma certo non avevano ancora spiegato quegli effetti e quelle conseguenze alle quali stiamo assistendo oggi. Eppure, non si può non ammettere che la vicenda qui brevemente richiamata sembra quanto mai adatta a introdurre la riflessione sull’*hate speech*<sup>1</sup> e, in particolar modo, sull’*hate speech* online.

Le ragioni sono presto dette. Per un verso, il racconto di Benni ci aiuta a mettere subito a fuoco le particolari dinamiche che si generano all’interno di quell’ecosistema digitale che è la Rete. Un ecosistema, in cui la presenza sulle piattaforme e l’approvazione, riscossa anche semplicemente da un *Like* o da un *Tweet*, viene percepita come indice di valore e sinonimo di importanza, sortendo, sempre più spesso, delle conseguenze e dei riverberi positivi anche nella vita reale<sup>2</sup>. E dove va da sé che – all’esatto opposto – l’assenza di visibilità e/o lo scarso seguito degli altri utenti vengano percepiti come sintomi di insignificanza, di disvalore, oppure di disapprovazione<sup>3</sup>. Una disapprovazione, che, come si vedrà, in seno al cyberspace – per via di quella de-territorializzazione e di quella de-centralizzazione che sono proprie di questo ambiente<sup>4</sup> – diviene pressoché istantaneamente urlata e dirompente<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Per una sintetica del fenomeno, mi permetto di rinviare a Campagnoli 2023.

<sup>2</sup> Si pensi, ad esempio, nel caso degli youtuber: figure la cui esistenza, almeno fino a pochi anni fa, non era nemmeno immaginabile. Self imprenditor, nati di recente, che producono video amatoriali su qualsiasi genere di tema e argomento, per le quali le visualizzazioni, i Like di supporto, oppure il numero di iscritti al canale che gestiscono, si traducono in guadagno. In tema, cfr., fra gli altri, Stokel-Walker 2019; Crespi-Perna 2016.

<sup>3</sup> Paradigmatico quanto avviene, ad esempio, nel caso del *cyberbullying*, del *cyberstalking* o del *cyberbashing*. Cfr. Pennetta 2019; Shariff 2016; Tonioni 2014; Genta-Brighi-Guarini 2009; Coslin 2012; Danzi 2018.

<sup>4</sup> Sulle caratteristiche del cyberspace, cfr., in maniera particolare, Amato Mangiameli 2020.

<sup>5</sup> Tristemente esemplare, in tal senso, la nota vicenda che ha visto protagonista Tiziana Cantone, la cui storia, per altro, è riportata in Farace-Ribustini 2019.

Per un altro verso, le vicissitudini che coinvolgono Gaetano, implicitamente mettono l'accento anche sul possibile – e decisamente frequente – nesso che corre fra le *fake news* e i discorsi d'odio (Campagnoli 2023a, 2023b). Le c.d. bufale, infatti, non interferiscono solo sull'accesso e sulla diffusione delle informazioni, ma, oramai, rappresentano anche i più efficaci vettori di discriminazione e di astio nei confronti di chi – per le ragioni più disparate (nazionalità, lingua, cultura, religione, appartenenza politica, genere, orientamento sessuale, ecc.) – viene ritenuto diverso.

Possibili vettori di discriminazione e odio, le *fake news*, in certi casi, lavorano in forma *attiva*, generando e diffondendo notizie e dettagli inesatti e/o inventati che, a loro volta, sono prodromici a istigare e/o a rinverdire posizioni discriminatorie e atteggiamenti ostili. In altri casi, invece, queste stesse notizie possono agire in maniera ancor più subdola e larvata, mettendo in pratica una strategia *omissiva*, contraddistinta dalla rimozione di quei fatti oppure di quei dettagli che sono ritenuti inopportuni o particolarmente scomodi.

Tipico esempio di *fake news* per così dire *attiva*, il famoso post – poi tempestivamente smentito dalla stessa Trenitalia – che, il 12 febbraio del 2018, fece il giro del Web e nel quale veniva denunciata la mancanza di certezza della pena e la disparità di trattamento riservata a un passeggero straniero sprovvisto di idoneo biglietto. Un post che, ai nostri fini, è estremamente indicativo, perché dimostra con quanta facilità – a partire da una notizia falsa – sia possibile risvegliare e acuire latenti forme di intolleranza nei riguardi di alcuni individui e/o gruppi minoritari (nel caso di specie, nei confronti dei migranti)<sup>6</sup>.

Specularmente, fra i più noti casi di *fake news* di natura *omissiva*, non si possono non menzionare le cronache giornalistiche che hanno fatto seguito alla sparatoria, avvenuta in Belgio il 17 maggio, sempre del 2018, tra un'auto della polizia e un furgone con a bordo una trentina di migranti di origine curda (Klimis 2019). Una sparatoria nella quale accidentalmente perse la vita una bambina di soli due anni: Mawda Shawri. Evento di cui, però, la stragrande maggioranza delle testate di nazionalità belga – per evidenti ragioni di convenienza socio-politica – omise di dar notizia<sup>7</sup>. Un tipico esempio di *dis-*

---

<sup>6</sup> Di seguito, il testo del post pubblicato in Rete che riporto nella sua – pressoché totale interezza – per riuscire a dar conto degli stilemi e delle retoriche, che sono tipiche e ricorrenti di questo genere di *hate speech*: “Lunedì mattina. Frecciarossa 9608, Roma Termini – Milano. Il signore in foto di cui non mi interessa nascondere la fisionomia si è seduto accanto a me, senza alcun bagaglio. In mano solo un telefono e un foglietto volante; ha preso il Frecciarossa ma con un biglietto per un interregionale. Stava parlando al telefono, ma appena ha visto la capotreno ha abbassato il cappuccio fingendo di dormire. La Capotreno (minuta, esile e giovane, nonché educatissima) gentilmente ha ‘svegliato’ il signore, e dopo aver appurato che non [parlava] italiano, [gli] ha spiegato in inglese che era sul treno sbagliato. Ha chiesto la differenza del costo, ma lui ha detto di non avere soldi (smartphone Samsung S8). La signora delle ferrovie gli ha chiesto un documento per poter elevare la contravvenzione, ma ovviamente [il tizio] ne [era] sprovvisto. Sempre con gentilezza, la signora [gli] ha chiesto se [aveva] un passaporto, e lui ovviamente ha detto di no. Quindi: non parla italiano (dice); non ha documenti; non ha soldi; non ha modo di fornire generalità; non ha bagaglio (strano no?). Prima che dimostrate di non aver letto il post per quello che è, accusando che sia un post razzista, riflettete. È l'esempio lampante della totale assenza di certezza della pena che il nostro Paese ha regalato a queste persone che non sono più disposti a chiamare ‘rifugiati’. [Il tizio] arriverà a Milano, viaggiando su un posto che costa 86 euro, con 4 euro. Impunemente. Senza poter sperare che gli facciano neppure una multa, perché tanto quando [mai] l'avrebbe pagata? [...]” (Cfr. Paris 2019: 81-82).

<sup>7</sup> In alcuni casi, si arrivò persino ad ipotizzare che il decesso di Mawda fosse imputabile ad altre cause e, in generale, a motivi che non erano direttamente riconducibili alla condotta del poliziotto belga: “alla bambina, che era accompagnata perlomeno da sua madre, è stata fatta l'autopsia in serata. L'unica certezza a questo punto è che non è morta in seguito ai colpi d'arma da fuoco dei poliziotti; Frédéric Bariseau, primo sostituto della procura di Mons, evocava giovedì pomeriggio scorso le cause possibili del decesso: una malattia, un incidente legato al comportamento del conducente del furgone – la testa della bambina avrebbe potuto

informazione basata sulla censura, che sortì un duplice effetto: *i*) quello di evitare che l'azione delle forze dell'ordine venisse criminalizzata e che l'ostilità verso curdi, in qualche misura, si potesse affievolire; *ii*) quello di fomentare ulteriormente – attraverso l'uso di particolari formule e di un'aggettivazione tutt'altro che imparziale<sup>8</sup> – l'intolleranza, in questo caso, già ampiamente radicata, nei confronti dei migranti.

Cronache infedeli e partigiane<sup>9</sup>, quelle qui ricordate, che – fra l'altro – lasciano già intravedere la diversa portata e l'elevata pericolosità dell'*hate speech* online<sup>10</sup>. Discorsi e/o parole di odio che, oggi, sembrano colorarsi di una pervasività e di una lesività che, pur non essendo propriamente inedite, sono certo alquanto particolari, poiché – oltre a giovare delle potenzialità e delle infinite possibilità offerte dalla Rete e dalle più attuali ICT – vengono incrementate proprio dall'inquinamento<sup>11</sup> informativo prodotto all'interno dei social e dall'interazione viziosa e ricorsiva con le notizie false.

## 2. Una prassi diffusa anche in età classica

Ancor prima di esaminare le condotte riconducibili all'*hate speech* e di interrogarci su quali condotte possano essere concretamente riconducibili a questa particolare fattispecie, è fondamentale chiarire che quando parliamo di discorsi d'odio – diversamente da quello che potremmo essere portati a credere – non ci troviamo di fronte né a un fenomeno nuovo né, men che meno, a una questione nata con l'avvento di Internet e con l'affermarsi dei social network.

Al contrario, l'*hate speech*, dal punto di vista filosofico, politico e giuridico, rappresenta una questione decisamente annosa e dibattuta<sup>12</sup>. Si tratta, infatti, di una particolare modalità di discussione che – sebbene sia estremamente conflittuale, moralmente intollerabile e giuridicamente deprecabile<sup>13</sup> – ha attraversato e innervato la storia del dibattito pubblico sin dalla prima comparsa dei regimi democratici.

---

sbattere sulla parete del veicolo – o un colpo” (cfr. *Les trafiquants choisissent la stratégie du danger maximal*, in *Le Soir*, 17.05.2018)

<sup>8</sup> Fra le espressioni maggiormente utilizzate, anzitutto, il binomio “Noi/Loro”, paradigmatico di una contrapposizione verbale che prelude all'esclusione socio-politica. Ma anche, termini come “gli approfittatori”, “gli invasori”, “gli aggressori”, “queste persone”, oppure, frasi che alludono ai “soldi spesi per l'accoglienza degli immigrati a discapito dei terremotati italiani”, alle “case popolari assegnate a questa gentaglia” o, ancora, alle “pensioni date agli immigrati” (Paris 2019).

<sup>9</sup> Fra i resoconti giornalistici omissivi più recenti, impossibile non ricordare la notizia dello studente francese che, nel novembre del 2019, si è dato fuoco davanti all'Università di Lumière-Lyon-II, in segno di protesta. Notizia che, dopo un primo momento, è stata quasi messa a tacere e volutamente ignorata, salvo poi riapparire successivamente e in un momento ritenuto probabilmente politicamente meno scomodo (Cfr. C. Duncan, *Student sets himself on fire in France over struggle of living on £388 a month*, in *Independent*, 11.11.2019). Decisamente significativa, anche l'omessa notizia della protesta dei commercianti di Codogno che – durante l'emergenza da COVID-19 – hanno tappezzato le loro vetrine con cartelli recanti la scritta “Il silenzio degli innocenti”. Notizia alla quale, però, non è stata data particolare importanza (cfr. il video in rete *A Codogno la protesta dei commercianti*).

<sup>10</sup> Per un interessante approfondimento rinvio a Ziccardi 2016. Inoltre, in tema, si veda Brown 2017. Interessanti anche le osservazioni di Cerquozzi 2018; Santerini 2019.

<sup>11</sup> Sull'inquinamento all'interno della Rete, cfr. Colombo 2020.

<sup>12</sup> Cfr., fra gli altri, Galeotti 2019; Bessusi 2019.

<sup>13</sup> A proposito dell'importanza della comunicazione, non solo in una prospettiva morale, ma soprattutto dal punto di vista squisitamente giuridico, si vedano le sempre illuminanti e attuali osservazioni di D'Agostino, 2000, in part. 126-128.

Basti pensare che, nell'Atene del V secolo a.C. – vale a dire in quella che è unanimemente riconosciuta come la culla e l'effigie stessa della democrazia occidentale – capitava spesso che le dissertazioni e gli scambi di opinioni degenerassero, tramutandosi in impetuosi attacchi verbali e in scontri violenti<sup>14</sup>. Paradigmatiche, in tal senso, le parole di Platone, a detta del quale, il più delle volte le parti impegnate nella discussione pubblica

“si irritano e pensano che l'altro parli per malevolenza, di modo che la loro discussione, più che esame razionale di un problema, diventa [...] una disputa la cui molla è il desiderio di vincere. Tanto che alcuni finiscono col separarsi in modo assai villano, dopo essersi offesi, dopo aver lanciato e ricevuto insulti tali che gli stessi presenti restano umiliati e disgustati dall'aver dovuto ascoltare gente simile” (Pl., *Gorgia*, 457d e 461e)

L'autorevole testimonianza resa da Platone rende immediatamente evidente che l'aspetto veramente singolare e sorprendente dei discorsi d'odio è costituito dal fatto che – oltre a mostrare schemi, stilemi e invettive ricorrenti – queste particolari modalità espressive hanno sempre interagito con lo svolgimento della discussione pubblica<sup>15</sup>, che non di rado da questi stessi discorsi è stata anche intralciata e messa in pericolo.

E non è tutto, perché se è vero che già nell'*agorà* il confronto poteva degenerare in alterco e in lotta, è altrettanto vero che, ad Atene, per parlare in pubblico non era strettamente necessario *dire la verità*. Ciò che, invece, era richiesto – e che rappresentava una *conditio sine qua non* per poter avere accesso alle concioni – era la conoscenza dell'*arte della retorica*<sup>16</sup>: una particolare tecnica di discussione agonistica<sup>17</sup>, orientata alla persuasione dell'interlocutore e degli astanti, che non richiedeva prove e/o argomentazioni a supporto delle tesi esposte<sup>18</sup>. Ed è proprio quest'ultimo elemento – vale a dire la totale mancanza di prove e di argomentazioni – a individuare il minimo comune denominatore che accomuna tutti i discorsi d'odio, sia quelli passati, sia quelli attuali.

Nell'*hate speech*, difatti, l'attenzione non è rivolta ai contenuti esternati, ma è puntata soprattutto sull'interlocutore che li esprime, indipendentemente – e a prescindere – dalla ragionevolezza e dalla correttezza delle posizioni sostenute. Un *modus operandi*, questo, che lo stesso Platone – oltre che fazioso e socialmente pericoloso<sup>19</sup> – giudicava sterile<sup>20</sup> e che invitava ad abbandonare in favore di un dibattito che, anziché essere semplicemente bello, lezioso e agonistico, si facesse anche passionato (cioè, privo di quei filtri e di quei

---

<sup>14</sup> Anche per questo motivo “per tutti [...] Atene è la città dei processi, [...] una città malata di processi, in cui tutto passa per i tribunali [...]” (Bonazzi 2018: 15). Analogamente Canfora 2013.

<sup>15</sup> “[...] non c'era la rete ai tempi di Platone, non c'erano nemmeno i mezzi di comunicazione di massa [...]. Eppure, nell'*agorà* ateniese, luogo della discussione e delle decisioni politiche, il confronto verbale era già lotta” (Petrilli 2019: 52).

<sup>16</sup> Per un approfondimento in tema, cfr., fra gli altri, Sagnotti 1999.

<sup>17</sup> Platone, *Gorgia* 456c.

<sup>18</sup> Questo anche perché “diversamente dall'obiettivo ideale del dialogo – che è la *saggezza* – quello della retorica è il *potere*” (Amato Mangiameli 2012: 58).

<sup>19</sup> “Dobbiamo dunque metterci all'opera in questo modo, per curare lo stato e i cittadini (Platone, *Gorgia* 523e).

<sup>20</sup> “Gorgia, tu che sei esperto, [...] avrai osservato quanto sia difficile che gli interlocutori chiariscano bene l'uno all'altro i contenuti che intendono discutere, cosicché quando si lasciano avranno imparato qualcosa a vicenda” (ivi, 457c-d).

preconcetti legati alle identità e/o alle reciproche appartenenze dei parlanti)<sup>21</sup> e divenisse argomentato e, quel che più conta, costruttivo. Un'esortazione, questa, che emerge anche dalle parole di Socrate:

“[...] con piacere mi lascio confutare se non dico la verità, [...] con piacere confuto, se altri non [dicono] il vero, e [...] senza dubbio, accetto d'esser confutato con un piacere non minore di quello che provo confutando. [...] ritengo l'esser confutato come un maggior beneficio, tanto maggiore, quanto è meglio essere liberati dal male più grande che liberarne altri. [...] non v'è male più grande per l'uomo, di una falsa opinione.” (Pl., *Gorgia*, 457-458).

Si badi però: le parole di Socrate, a ben vedere, ci dicono anche qualcosa di ulteriore e di più significativo ai fini della nostra disamina. Il filosofo ateniese, difatti, mette subito l'accento sul ruolo della *confutazione*: quale garanzia di un sano e corretto dibattito pubblico e quale spartiacque tra il confronto *agonistico*, che è tipico dei discorsi d'odio, e quello *cooperativo*, che, invece, è proprio del dialogo paritario e costruttivo.

Più nel dettaglio, mentre nel *confronto agonistico*, il principio al quale si rifanno gli interlocutori è quello *identitario*, lo scopo a cui mirano è quello di *prevalere sull'altro*, e lo strumento dialettico che viene utilizzato è quello della *persuasione*; nel *confronto cooperativo* – che si sviluppa e che avanza proprio grazie al susseguirsi e al continuo alternarsi di esposizioni e di confutazioni – il principio a cui si rifanno gli interlocutori è quello del *diritto di parola* (e della pari libertà di espressione), lo scopo è quello di *discutere i contenuti* e lo strumento dialettico utilizzato è dato dall'*argomentazione*.

Il fondamentale distinguo fra *discorso agonistico* e *discorso cooperativo* consente, inoltre, di individuare alcuni aspetti che sono tipici dell'*hate speech*. Aspetti, che lo contraddistinguono, sia da altre modalità espressive, come ad esempio la critica o la satira, sia da altre fattispecie criminose, come l'ingiuria, la diffamazione oppure la calunnia.

Si noti, nel discorso d'odio il parlante: *i)* punta a imporre se stesso e il proprio volere; *ii)* non tiene conto né della posizione né della persona dell'altro che non viene mai ritenuto un vero interlocutore; *iii)* esprime le sue opinioni liberamente, senza addurre prove; *iv)* mira a trascinare dalla propria parte il maggior numero di ascoltatori o di utenti; *v)* utilizza e sfrutta a suo favore le emozioni dell'uditorio<sup>22</sup>; *vi)* non fa alcuna particolare fatica, né per sostenere le proprie posizioni, né, tanto meno, per approcciarsi a quelle altrui.

Del resto, si sa. A differenza di quanto avviene nello scambio cooperativo (che implica un impegno notevole e un apporto reciproco alla discussione da parte di entrambi i dialoganti, che si mettono reciprocamente in gioco *pronti a contestare le tesi dell'altro* e, al contempo, *disposti a farsi contestare dall'altro*), nell'alterco agonistico, chi parla non compie particolari sforzi, ma semplicemente: esterna la propria contrarietà, manifesta con toni accesi la propria opinione, dileggia l'altro e gli rivolge le proprie invettive. Ragion per cui – a detta di Aristotele – “chi odia non soffre”<sup>23</sup>, in quanto si limita a desiderare e a perseguire l'annientamento dell'odiato.

<sup>21</sup> In pratica, già a detta di Platone, era necessario “mettere la sordina ai propri desideri, alle rivalità, agli interessi che separano persone di famiglie, clan, territori, interessi e schieramenti diversi, per dare importanza unicamente a ciò che l'altro ha da dire” (Petrilli 2019: 53).

<sup>22</sup> Per un interessante approfondimento critico sull'uso delle emozioni in retorica, Rapp (2005: 323) sottolinea in particolare che – a detta di Aristotele – l'oratore cercherebbe sempre smuovere le emozioni favorevoli degli ascoltatori perché chi è amato non è giudicato allo stesso modo di chi, invece, è odiato.

<sup>23</sup> Aristotele, *Retorica*, II, 1382a.



### 3. Parole che persuadono all'azione

Sebbene si tratti di una questione risalente che ha sempre inframezzato l'andamento della discussione pubblica e nonostante, anche di recente, sia tornato prepotentemente alla ribalta e sia stato oggetto di specifica attenzione da parte della Comunità internazionale (con l'adozione, il 19 giugno del 2019, dell'*UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech*<sup>24</sup>) e dell'Unione europea (con l'adesione, nel maggio del 2016, al primo *Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online*<sup>25</sup>), va detto che l'*hate speech* è – ancora oggi – privo di una definizione unanimemente condivisa<sup>26</sup>. Mancanza che, come è intuitivo, determina tutta una serie di difficoltà, sia dal punto di vista teorico e dottrinale, sia dal punto di vista pratico e applicativo. Criticità, che emergono in maniera particolare nel momento in cui vi è l'esigenza di temperare e di controbilanciare il contrasto alla diffusione delle tendenze etero-fobiche e dei discorsi di odio incitanti alla discriminazione e alla violenza<sup>27</sup>, con il pieno e effettivo godimento del diritto fondamentale alla libertà di espressione (*free speech* o *freedom of expression*)<sup>28</sup>.

Ovviamente, ciò non significa che nel panorama internazionale e/o europeo non si rinvenivano definizioni ufficiali dell'*hate speech*, tutt'altro! Semmai, il problema è che le varie enunciazioni del termine disseminate qua e là – fra Dichiarazioni, Trattati, Convenzioni, Raccomandazioni e Decisioni – non sempre collimano perfettamente tra di loro e, per questo motivo, possono dar adito a interpretazioni più o meno estensive oppure restrittive, che contribuiscono a generare una situazione di indeterminatezza.

Un'indeterminatezza, che, per altro, si manifesta già dalla lettura e da un primissimo raffronto delle principali fonti di riferimento. Ad esempio, stando a quanto stabilito dall'articolo 20 della *Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici*, l'*hate speech* riguarderebbe i nazionalismi, il razzismo, la discriminazione religiosa e – in via generale – qualsiasi genere di incitamento alla discriminazione, all'ostilità e alla violenza<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> Per completezza, è interessante ricordare che – ancor prima dell'adozione di questo documento – la lotta all'*hate speech* era stata inserita fra gli obiettivi dell'*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* (cfr. *UN Sustainable Development Goals*, 21.10.2015 (A/RES/70/1), target § 5.1, § 10.3, §16.b).

<sup>25</sup> Codice al quale hanno aderito, dapprima Facebook, Microsoft, Twitter e You Tube, e successivamente, anche, Instagram, Google, Snapchat e Dailymotion. Sul punto, è importante sottolineare che “la sottoscrizione [di questo Codice] impegna le ‘aziende informatiche’ a reagire con maggiore prontezza per contrastare i contenuti di incitamento all'odio razziale e xenofobo che vengono loro segnalati”. In particolare, l'obiettivo perseguito “è quello di dare una risposta più adeguata agli utenti che segnalano tali contenuti e [quello di] garantire [una] maggior trasparenza [in ordine alle] notifiche e [alle] cancellazioni effettuate”. Tra l'altro, il Codice prevede anche l'istituzione di una rete di relatori *trusted flaggers* (vale a dire di segnalatori di fiducia), incaricati di trasmettere relazioni di qualità (Chirico-Gori-Esposito 2020: 7).

<sup>26</sup> Motivo per cui – come osserva Ziccardi (2018: 39) – può capitare che gli Stati stabiliscano, di loro iniziativa, i contorni e i confini di questa nozione, con la conseguenza che, nel passaggio da un ordinamento giuridico all'altro, possono rinvenirsi sensibili differenze.

<sup>27</sup> L'*hate speech* – come sottolineato di recente da Di Rosa – chiama in causa, simultaneamente “la possibilità di limitazione della libertà di espressione, che [...] [nei regimi democratici] trova in genere garanzia a livello costituzionale (formale o materiale) in quanto fondamento della stessa democrazia” e “l'impegno degli Stati della Comunità internazionale a lottare contro la discriminazione”. Impegno, da cui scaturisce progressivamente “un diritto individuale alla non-discriminazione [...] corollario del *rule of law* e del principio di uguaglianza” (Di Rosa 2020: 15).

<sup>28</sup> A proposito della complessa relazione fra la necessità di reprimere i discorsi d'odio e quella di garantire l'esercizio della libertà di espressione, cfr. Pitruzzella 2018: 15 ss.; Pollicino 2018; Gometz 2017.

<sup>29</sup> “1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge”.

Passando alla lettura della *Raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'hate speech* (R (1997) n. 20), invece, la fattispecie in esame sembra dettagliarsi e, al contempo, ampliarsi sino ad abbracciare “tutte le espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo, inclusa l'intolleranza espressa attraverso il nazionalismo aggressivo e l'etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità nei riguardi delle minoranze e dei migranti”<sup>30</sup>.

Ulteriore prospettiva è, poi, dischiusa da quanto riportato nella *Decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale* (2008/913/GAI4). Decisione, che, all'articolo 1, invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a perseguire “ogni comportamento consistente nell'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica”. Enunciato, questo, che sembra a suo modo propendere per una definizione volutamente generale, in maniera da riuscire a ricomprendere il maggior numero di condotte e di comportamenti lesivi.

Una definizione analoga si rinviene nella *Raccomandazione di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza* (ECRI) dell'8 dicembre del 2015, nella quale l'*hate speech* è definito in maniera ancor più particolareggiata e estesa come:

“l'istigazione, la promozione o l'incitamento alla denigrazione, all'odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi quali la ‘razza’, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nonché l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale”.

Interessante, anche l'approccio adottato dalla *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi di media audiovisivi* (2018/1808/UE), che – nello stabilire l'obbligo degli Stati membri di vigilare sui servizi media audiovisivi per scongiurare la presenza di istigazioni alla violenza e all'odio nei riguardi di individui e/o di gruppi<sup>31</sup> – preferisce non definire nel dettaglio gli estremi dell'*hate speech* e rinviare, piuttosto, a quanto previsto dall'articolo 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2000/C-364/01), relativamente al principio di non-discriminazione<sup>32</sup>. Principio e diritto fondamentale

---

<sup>30</sup> Nel dettaglio, si legge “the term ‘hate speech’ shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin”.

<sup>31</sup> Così l'articolo 6: “1. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano: a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta; [...]”.

<sup>32</sup> “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi”.

sancito dall'articolo 7 della *Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR)*<sup>33</sup>, che, a suo modo, costituisce l'ombrello e la cornice giuridica alla quale fanno capo e entro la quale si inseriscono – e trovano legittimazione – tutti i provvedimenti e tutte le norme a tutela delle vittime di *hate speech*<sup>34</sup>.

## 4. *The power of words*

### 4.1 Dalle questioni linguistiche e logiche...

Accantonando quelle che, per altro, sono semplicemente alcune delle tante proposte definitorie e delle discrepanze che potrebbero emergere da una disamina ancor più estesa<sup>35</sup>, è utile focalizzare l'attenzione sugli elementi comuni a tutte le formule e a tutte le diverse letture della fattispecie. Ciò ci consente di affermare che, perché possa parlarsi di *hate speech*, è indispensabile che si diano tre elementi imprescindibili:

*i)* anzitutto, da parte del soggetto parlante, deve essere presente la volontà di incitare all'odio, nella forma più consueta e diffusa, ossia, tramite le parole, oppure attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione, sia esso analogico e/o digitale (ad esempio, con scritte, vignette, filmati, post...);

*ii)* secondariamente, è necessario che l'incitamento e l'istigazione siano "effettivi", cioè, che siano idonei a stimolare e a incentivare la realizzazione di atti d'odio e di violenza nei riguardi dei soggetti o dei gruppi presi di mira;

*iii)* da ultimo, le parole d'odio devono tradursi in azioni e in fatti concreti, altrimenti detto, ai discorsi devono fare seguito dei gesti violenti e/o discriminatori, o, in alternativa, deve comunque configurarsi un rischio reale, palpabile e imminente che ciò si verifichi<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> In modo particolare, l'articolo 7 afferma: "Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione".

<sup>34</sup> "L'*hate speech* come fenomeno sociale non può essere compreso appieno se non in relazione al carattere profondamente discriminatorio che soggiace a tale pratica. In questo senso, l'insieme delle norme giuridiche volte a fornire protezione alle vittime del discorso d'odio, a sanzionare la condotta dei perpetratori e a stabilire margini di intervento statale e istituzionale di tipo positivo, deve essere concepito come un sottoinsieme del diritto anti-discriminatorio" (Di Rosa 2020: 207).

<sup>35</sup> Con riguardo alla normativa internazionale, si pensi alla definizione fornita dalla *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* del 1965, di cui, per il nostro percorso, meriterebbero attenzione l'articolo 1 ("*the term 'racial discrimination' shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life*") e l'articolo 4 (*States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form*). Con riferimento al contesto europeo, invece, impossibile non far cenno alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)*, che all'articolo 14, recita: "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione". Alquanto significative, anche la *Direttiva del Consiglio sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE)* e la *Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia (P6\_TA(2007)0167)*.

<sup>36</sup> Elementi essenziali, sui quali insiste anche Ziccardi 2016: 21, 2018: 40.

Motivo per cui, laddove si diano affermazioni che – per quanto sconvenienti e crude – non vengano esternate con la volontà di incitare altri alla violenza e all’odio, non è possibile parlare di *hate speech*. Stessa cosa, dicasi anche nel caso in cui le parole utilizzate e le opinioni manifestate non appaiano effettivamente idonee a istigare l’odio e a tramutarsi (anche solo potenzialmente) in azioni violente e in comportamenti discriminatori.

Ma se così, è evidente che – oltre ad essere una fattispecie perniciosa, non foss’altro, perché coinvolge il diritto fondamentale all’uguaglianza, alla non-discriminazione e alla libertà di espressione<sup>37</sup> – l’*hate speech* si rivela anche particolarmente sfuggente e elusivo nel suo stesso manifestarsi. Aspetto questo, che ne complica non poco sia l’individuazione concreta, sia l’attività di contrasto. Di qui, la necessità di chiarire quale “tipo” di odio, o di avversione, sia richiesta perché possa configurarsi la condotta in esame e in quale maniera le parole possano incitare comportamenti e trasformarsi in azioni.

Va detto subito che, con riferimento ai discorsi d’odio, anziché utilizzare il vocabolo *hate* – anche ricordando la ben nota *Allport’s Scale*<sup>38</sup> – sarebbe più opportuno ricorrere al lemma *bias*. Difatti, parlare di *bias* e, dunque di pregiudizio anziché di odio, consente di ricomprendere nel *genus* dei discorsi d’odio anche quei comportamenti in cui l’elemento strettamente psicologico, non sembra essere presente soltanto perché non è immediatamente percepibile ed evidente.

Comportamenti che, alla base, hanno pur sempre una sorta di “negazione dell’altro come soggetto di diritti umani”. Ossia un’ostilità che si traduce “nella deplorazione della sua stessa esistenza” e, più in particolare, “nella riprovazione della sua appartenenza ad una categoria” (Di Rosa 2020: 71-72) che – rispetto a quella dei parlanti e/o a quella alla quale appartiene la maggioranza – più che essere ritenuta differente, è considerata *straniera*<sup>39</sup> nel senso deteriore del termine e, cioè, assiologicamente e irriducibilmente “Altra”<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> Di cui, agli articoli 2, 7 e 19 della *Dichiarazione universale dei diritti umani* (UDHR).

<sup>38</sup> Elaborata dall’omonimo psicologo sociale statunitense nel 1954, l’*Allport’s Scale of Prejudice and Discrimination* era volta a mappare e a misurare le forme e il tasso di odio presente nella società. Nel dettaglio la scala va dal comportamento meno grave al più lesivo. Abbiamo, quindi: 1) l’*antilocution* (dileggio, uso di stereotipi negativi, impiego di immagini non veritiere); 2) l’*avoidance* (isolamento delle persone, xenofobia, odio nei confronti del diverso o dello straniero, esclusione); 3) la *discrimination* (negazione dell’uguaglianza e delle pari opportunità); 4) il *physical attack* (l’aggressione fisica, gli *hate crimes*); 5) l’*extermination* (genocidio, sterminio). Cfr. Allport, 1954. È interessante sottolineare che alla Scala di Allport si è rifatta anche la Commissione “Jo Cox” sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni d’odio: commissione alla Camera dei Deputati, che, nel 2017, ha elaborato una Relazione finale dal titolo *La piramide d’odio in Italia*. Nel dettaglio, la piramide proposta dalla Commissione presenta quattro differenti livelli di comportamento: 1) gli *stereotipi* e le *false rappresentazioni*; 2) le *discriminazioni*; 3) il *linguaggio d’odio* (minacce, denigrazione); 4) i *crimini d’odio* (atti di violenza fisica).

<sup>39</sup> Impossibile, non ricordare le parole di Kristeva, che, con il consueto acume, coglie e tratteggia esemplarmente i termini della questione: “straniero: rabbia strozzata in fondo alla gola, angelo nero che ruba la trasparenza, traccia opaca, inesorabile. Figura dell’odio e dell’altro, lo straniero non è né la vittima romantica della nostra pigrizia familiare, né l’intruso responsabile di tutti i mali della città. Né la rivelazione attesa né l’avversario immediato da eliminare per pacificare il gruppo. Stranamente lo straniero ci abita: è la faccia nascosta della nostra identità, lo spazio che rovina la nostra dimora, il tempo in cui sprofondano l’intesa e la simpatia. [...] sintomo che rende il ‘noi’ problematico [...] lo straniero comincia quando sorge la coscienza della mia differenza e finisce quando ci riconosciamo tutti stranieri, ribelli ai legami e alle comunità.” (Kristeva 1990: 9).

<sup>40</sup> Tristemente paradigmatici gli atteggiamenti – anche recenti – rivolti agli stranieri e, in maniera particolare, ai migranti. Ospiti ritenuti scomodi e indesiderati, che, proprio in forza e a partire dalla cesura noi/loro

Passando a considerare la propensione e la predisposizione di questi discorsi a instigare il compimento di gesti d'odio e di violenza, è fondamentale sottolineare che si tratta di un'attitudine che, in buona parte, è da attribuirsi alla natura emozionale dell'*hate speech*. Il discorso d'odio, invero, avanza e procede con una modalità e con una strategia molto simile a quella descritta nella *Retorica* aristotelica, dove l'oratore – come commenta e chiarisce bene Rapp – era interessato prevalentemente a indurre

“[...] una determinata condizione emotiva [negli] ascoltatori perché [...] [consocio che essa avrebbe influenzato] direttamente la formazione [del] giudizio [...] Chi è in uno stato d'animo fiducioso darà il suo consenso ad un'impresa ardua più facilmente di chi invece è timoroso.” (Rapp 2005: 323)

Si osservi, però, che se la natura intrinsecamente emozionale dell'*hate speech* ha un peso decisamente significativo, non meno importante e decisivo è il ruolo che, nell'ambito di questi particolari discorsi, viene svolto proprio dalle parole e dalle affermazioni.

In tal senso – traendo le mosse dalle ricostruzioni di Austin (1962) – si può affermare che il discorso d'odio si struttura e si basa su enunciati che, anziché essere *constatativi* (e, dunque, anziché limitarsi a “dire” qualcosa e a dar conto di una condizione/situazione della realtà), sono *performativi*, poiché, attraverso l'espressione verbale, in un certo qual modo “fanno qualcosa”.

Si tratta, infatti, di discorsi che indirettamente “agiscono” sulle cose e sulla realtà stessa contribuendo a incentivare e a indurre dei cambiamenti. In particolare, riprendendo le parole del celebre filosofo e linguista inglese, possiamo affermare che nell'*hate speech*, “*there is something which is at the moment of uttering being done by the person uttering*” (Austin 1962: 60).

Ma non è tutto, perché, oltre ad essere performativi, i discorsi d'odio sono anche intrinsecamente *illocutori* e, più specificatamente, sono *perlocutori*. Sono discorsi illocutori poiché, a differenza del mero “parlare-dire” (atto locutorio “limitato” alla pronuncia di suoni ai quali sono tradizionalmente e convenzionalmente attribuiti dei significati), i discorsi d'odio sono connotati da una forza che trascende la valenza squisitamente lessicale dei singoli vocaboli utilizzati: una forza del tutto particolare che discende dall'intenzione sottesa del parlante. Sono, inoltre, discorsi *perlocutori*, in quanto persuasivi e prodromici all'azione da parte di chi ascolta. Chiarisce Austin:

“*saying something will often [...] produce certain consequential effects upon the feelings, thoughts, or actions of the audience, or of the speaker, or of other person [...]. We shall call the performance of an act of this kind the performance of a perlocutionary act or perlocution*”. (Austin 1962: 101)

Altrimenti detto, ed in breve, con l'*hate speech* ci troviamo a misurarci con un *to say* che nasce e che è pensato specificatamente per tradursi in un *to do*.

## 4.2 ...ai possibili riverberi sociali

A tutti gli aspetti sin qui evidenziati, se ne aggiunge un altro: ulteriore e, se possibile, ancor più preoccupante. I discorsi d'odio, difatti, ci obbligano a confrontarci con parole ostili

---

sono prospettati alla stregua di nemici ontologici (Dal Lago 2004: 43, 47). Relativamente alla paura dello straniero, cfr. anche Pifferi 2019: 179-198.

che sembrano *stregate*<sup>41</sup>, poiché, trattandosi di *parole-in-atto*, sono espressioni che – oltre ad essere in grado di tramutarsi in azioni prevaricatorie e violente – possono anche attivare vere e proprie forme di segregazione e/o di subordinazione nei confronti delle vittime<sup>42</sup>. Cosa, che è avvenuta, ad esempio, nei riguardi degli stranieri, delle persone di colore, degli omosessuali e delle donne.

Impossibile non ricordare, in tal senso, la nota invettiva scagliata da Catharine MacKinnon contro i pericolosi effetti della retorica pornografica nei confronti del genere femminile:

“[...] *it is not new to observe that while the doctrinal distinction between speech and action in on one level obvious, on another level it makes little sense. In social inequality, it makes almost none. Discrimination does not divide into actes on one side and speech on the other. Speech acts. It makes no sense from the action side either. Acts speech. in the context of social inequality, so-called speech can be an exercise of power wich constructs the social reality in which people live.*” (MacKinnon 1993: 29-30)

Denuncia, questa, particolarmente significativa proprio perché mette l'accento sui possibili danni sociali causati dai discorsi d'odio.

Danni che – è bene sottolinearlo – non si esauriscono nella subordinazione dei gruppi e delle categorie attaccate, ma possono manifestarsi anche nel c.d. *silencing* (Lawrence III 1993: 78-79)<sup>43</sup>. Vale a dire in un autentico meccanismo di “silenziamento” delle vittime. Una subdola e perversa dinamica collaterale all'*hate speech*, che agisce su due diversi fronti. Per un verso, il *silencing* fa sì che le vittime preferiscano astenersi dall'esprimersi pubblicamente e desistano dal replicare e dal difendersi, per non incorrere in altre persecuzioni e per non scatenare comportamenti ancor più gravi e lesivi. Per un altro verso, invece, il silenziamento determina il fatto che, nel momento in cui le vittime decidono di parlare, siano esposte anche all'ulteriore beffa di non essere credute, oppure di non essere nemmeno ascoltate<sup>44</sup>.

## 5. Ecosistema digitale ed *effetto doppler*

Quando Edward Lorenz, facendo eco ad un'osservazione di Alan Turing<sup>45</sup>, affermò che *il battito d'ali di una farfalla in Brasile avrebbe potuto scatenare un tornado in Texas*, probabilmente, non immaginava nemmeno lontanamente che quella sua espressione sarebbe presto diventata una delle frasi più utilizzate e citate degli ultimi tempi. Certo è che il fortunato aforisma del matematico e meteorologo statunitense – con quel richiamo alla *teoria del caos*

---

<sup>41</sup> Sul punto merita d'esser ricordata la campagna internazionale di sensibilizzazione *Words are stones* (lanciata l'8 gennaio e chiusasi il 29 febbraio 2020). Campagna promossa da Lunaria alla quale hanno aderito l'Austria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Spagna, che, oltre a mappare l'andamento e la diffusione dell'*hate speech* nei paesi di riferimento, prospetta anche alcune possibili strategie di contrasto.

<sup>42</sup> A proposito dell'*hate speech* come atto illocutorio, perlocutorio e di possibile subordinazione, si vedano, fra gli altri, le osservazioni di Bianchi 2017.

<sup>43</sup> Sempre a proposito del *silencing*, si vedano anche Baroncelli 1999; Jacobson 2004.

<sup>44</sup> Per un approfondimento sul *silencing* delle vittime (in particolare di quelle oggetto di discriminazione razziale), cfr. Pino 2008.

<sup>45</sup> Queste, nel dettaglio, le parole di Turing (1950: 433 ss.): “Lo spostamento di un singolo elettrone per un milionesimo di centimetro, a un momento dato, potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un anno dopo, a causa di una valanga, o la sua salvezza”.

e, in particolare, alla sensibilità alle condizioni iniziali mostrata dai sistemi dinamici non lineari – si presta meglio di qualsiasi altra formula e/o immagine a rendere immediatamente l'idea di come possa essere incontrollata e dirompente la propagazione dei discorsi d'odio all'interno della Rete.

Mano, a mano, che le parole d'odio vengono espresse online, infatti, queste si diffondono subito, rimbalzando – ripetute e condivise – non solo all'interno di quella stessa piattaforma che, per prima, le ha ospitate, ma ovviamente anche all'interno di tutte le altre e dell'intero ecosistema digitale. Si assiste, così, ad un'*escalation* imprevista e imprevedibile, che nel suo pressoché spontaneo accrescersi ricorda moltissimo proprio la rappresentazione di quel flebile battito d'ali che – a seguito di un inatteso concatenarsi di azioni e reazioni – si tramuta, infine, in un tornado.

Del resto, non si può non ammettere che – pur non rappresentando né l'origine né, tanto meno, la causa scatenante dell'*hate speech* – Internet e i nuovi network acquiscono ed estendono notevolmente l'offensività e la dirompenza del fenomeno. Anche perché, se è indubbio che lo scopo dell'*bater*, così come gli stilemi utilizzati e le strategie offensive attuate, rimangono invariati, la stessa cosa non può certo dirsi relativamente agli effetti sortiti e, soprattutto, all'ampiezza della platea degli uditori che – proprio per via della trasmigrazione dal discorso offline e quello online – possono essere raggiunti da queste invettive e da queste istigazioni all'odio e alla violenza.

La ragione è presto detta e, a suo modo, è intuitiva. Il fatto è che l'incontro con quella simultaneità e con quell'ubiquità, che sono tipiche della dimensione digitale, fa sì che i messaggi d'odio riescano a diramarsi in maniera istantanea e capillare, con una sorta di *effetto doppler*. Cosa che – rispetto a quanto accade mondo e nella comunicazione c.d. reale – in Rete, si verifica con una facilità decisamente maggiore, anche per via di quella propensione al commento e di quella smania di consensi e di *Like*<sup>46</sup>, che accompagna gli utenti dei vari social (Colombo 2013: 138 ss.; Riva 2016; Lovink 2016; Del Vigna-Cimino-Dell'Orletta, Petrocchi-Tesconi 2017), e che, talvolta, si traduce anche in una vera e propria patologia<sup>47</sup>. Una tendenza socialmente e giuridicamente alquanto pericolosa, perché induce una sorta di deresponsabilizzazione e di anestetizzazione rispetto ai contenuti che vengono diffusi e/o ri-condivisi<sup>48</sup>.

Più nel dettaglio, i discorsi d'odio *on the Net* si caratterizzano per la contemporanea presenza di quattro specifici elementi, vale a dire:

i) la *permanenza* e il *ritorno imprevedibile*, ossia, la capacità di tutte le informazioni digitalizzate di conservarsi attive per un lasso di tempo indeterminato e di riemergere inaspettatamente. Magari perché, come s'è accennato, vengono condivise all'interno di un'altra piattaforma, oppure perché si legano ad altri contenuti o si arricchiscono di altre informazioni. Cosa che, oltre a far venir meno il sollievo della dimenticanza (Amato

---

<sup>46</sup> Relativamente all'*appeal* dei Social Network e a quella peculiare smania di Like che – con un neologismo alquanto efficace – viene definita *mipiavismo*, mi permetto di rinvio a quanto ho recentemente sottolineato in Campagnoli 2020).

<sup>47</sup> A tal proposito, rinvio, fra gli altri, a quanto osservato efficacemente da Spitzer 2016.

<sup>48</sup> Sul punto, meritano, d'esser qui ricordate le parole di Han (2015: formato kindle), che osserva come il medium digitale trasformi anche i nostri approcci e il nostro stesso modo di pensare: “[...] [facendo] avvizzire le forme comportamentali che richiedono ampiezza temporale e lungimiranza” e facendoci disabituare e scomparire a “pensare in maniera complessa.”

Mangiameli 2020: 119), rende tutto ciò che viene “detto” o “fatto” online potenzialmente recidivo, tendenzialmente onnipresente<sup>49</sup> e pericolosamente immortale<sup>50</sup>;

ii) la *volatilità* – o più propriamente l'*itineracy* – e, cioè, quella capacità che i dati<sup>51</sup> hanno di migrare autonomamente di piattaforma in piattaforma, trasferendosi in contesti che sono anche molto diversi rispetto a quelli all'interno dei quali vengono inizialmente generati (Gardaglione-Gal-Alvez-Martinez 2015: 13 ss.). Meccanismo che, fra le altre cose, negli ultimi tempi ha iniziato ad essere acuito e favorito dall'azione autonoma degli algoritmi<sup>52</sup> che, di continuo, analizzano i dati e le informazioni immesse nel Web, le processano e, poi, le *de-contestualizzano* e le *ri-contestualizzano* in maniera inedita;

iii) l'*anonimato*, ovvero quella specie di filtro magico che – dietro ai vari dispositivi, agli account, ai tanti possibili e fantasiosi nickname – cela la vera identità degli utenti<sup>53</sup>. Elemento, questo, che induce soprattutto gli *bater* a sentirsi liberi di dar sfogo ai propri pensieri e alle proprie opinioni, senza alcun freno e nell'ingenua illusione di non essere identificati<sup>54</sup>;

iv) la *transnazionalità della condotta*, vale a dire, il fatto che, quando viene realizzato all'interno di quello spazio de-territorializzato che è il cyberspace, l'*bate speech* diventa molto più difficile da perseguire e da punire. Tra l'altro, a complicare ulteriormente le cose, si aggiunge il fatto che l'approccio costituzionale degli Stati europei non collima con quello nordamericano. Difatti, in base a quanto previsto dal Primo Emendamento<sup>55</sup>, il *Bill of Rights* sancisce una tutela particolarmente forte (e quasi sacrale) dalla *freedom of speech*, che viene garantita da qualunque interferenza da parte dei pubblici poteri. Motivo per cui, negli ultimi tempi, in Rete si sta diffondendo la tendenza al c.d. *forum-shopping*<sup>56</sup>:

---

<sup>49</sup> Sulla fusione e sulla con-fusione fra passato e presente, sempre attuali e interessanti le osservazioni di Virilio 2000: 118.

<sup>50</sup> A proposito della singolare (e talvolta scomoda) permanenza regalata dalla Rete e dai social, imprescindibile il rinvio a quanto osservato da Ziccardi 2007.

<sup>51</sup> A proposito dei dati e, in particolare, dei big-data, si vedano: Amato Mangiameli 2019; Palmirani 2020.

<sup>52</sup> Emblematiche le riflessioni di Harari, autore che, per primo, ha parlato di *datismo* (quale nuova religione, forma di potere e/o dittatura tecnologica) e che, proprio con riguardo all'analisi dei nostri dati fatta dagli algoritmi, osserva che: “[...] oggi l'algoritmo di Facebook è un giudice delle personalità e delle inclinazioni umane perfino migliore della propria cerchia di amici, genitori e consorti. [...] l'algoritmo [infatti, ha] bisogno di un insieme di soli dieci Like per battere le previsioni dei colleghi di lavoro. [...] di settanta Like per superare i risultati forniti dagli amici, [di] centocinquanta Like per fare meglio dei membri familiari e [di] trecento Like per sconfiggere i coniugi!” (Harari 2018: 415). Inoltre, relativamente ai processi che contraddistinguono gli algoritmi, si vedano i recenti lavori di Faini 2019; Pagallo 2020; Romeo 2020.

<sup>53</sup> Impossibile non richiamare la nota stringa di Steiner secondo la quale *on the Internet nobody knows you're a dog!* (cfr. *New Yorker* il 5 luglio del 1993).

<sup>54</sup> In particolare, si sviluppa “la percezione di operare in un ‘Far West giuridico’ [...] dove in definitiva tutto sarebbe permesso” (Ziccardi 2017: 7; cfr. anche Id. 2015).

<sup>55</sup> “*Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances*”.

<sup>56</sup> Emblematico quanto avvenuto in Francia, già nel maggio del 2000, a seguito della comparsa sulla piattaforma Yahoo di un sito Internet (gestito da terzi negli Stati Uniti), nel quale si svolgevano aste di cimeli nazisti. Fatto, questo, che ha indotto l'organizzazione antidiscriminatoria LICRA (*Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme*) ad agire in giudizio per ottenere l'oscuramento del sito in Francia e che è stato condannato dal Tribunale di Parigi che, infatti, ha ordinato a Yahoo di adottare misure idonee ad ostacolare l'accesso al sito dal territorio francese. Ciononostante, Yahoo si è poi rivolto alle corti statunitensi, eccependo che il Tribunale di Parigi aveva alcun titolo per imporre una concezione *freedom of speech* contrastante con quanto sancito nel Primo Emendamento. Cfr. Reidenberg 2002.



propensione a scegliere di pubblicare determinati contenuti nel paese il cui ordinamento giuridico garantisca un più esteso grado di tutela alla libertà di espressione<sup>57</sup>.

*Permanenza, ritorno imprevedibile, volatilità, anonimato e transnazionalità*, sono tutti aspetti che invitano il giurista contemporaneo a prestare un'attenzione rinnovata e del tutto particolare all'*hate speech* online. Non foss'altro perché, riprendendo la metafora iniziale, grazie alla complicità di Internet e dei social (Abbondante 2017; Zannoni 2017; Roversi 2006), la farfalla oggi continua a non sapere con esattezza quali effetti seguiranno al suo battito d'ali, ma – come avverte Bauman (2015: 12-13) – sa per certo che le conseguenze potranno essere globali oltre che virali.

Un monito accorato e incisivo in questa stessa direzione può senza alcun dubbio essere tratto da un'altra narrazione e, nello specifico, dalla lettura delle lucide e amare riflessioni che Primo Levi affida all'appendice di *Se questo è un uomo*. Riflessioni che, sebbene si riferiscano a tutt'altro contesto storico, ancora oggi sono estremamente significative e utili in quanto ci mettono in guardia sulle modalità sottili – e, talvolta, apparentemente innocenti – con le quali, giovandosi della disattenzione sociale, della superficialità e del disinteresse generale, possono farsi strada, inizialmente, dei discorsi, ma, poi, anche delle vere e proprie azioni di discriminazioni e di odio

“nella Germania di Hitler era diffuso un galateo particolare: chi sapeva non parlava, chi non sapeva non faceva domande, a chi faceva domande non si rispondeva. In questo modo il cittadino tedesco tipico conquistava e difendeva la sua ignoranza, che gli appariva una giustificazione sufficiente della sua adesione al nazismo: chiudendosi la bocca, gli occhi e le orecchie, egli si costruiva l'illusione di non essere a conoscenza, e quindi di non essere complice, di quanto avveniva davanti alla sua porta.” (Levi 1998: 177)

## Riferimenti bibliografici

Abbondante F., 2017, *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea*, “Informatica e diritto”, 1: 41-68.

Amato Mangiameli A.C., 2012, *La parola: un signore molto potente! Saggezza o potere. Quale retorica?*, in Id., *Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche*, Padova: Cedam, 57-68.

Amato Mangiameli A.C., 2019, *Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica*, “Rivista di filosofia del diritto”, 1: 107-124.

---

<sup>57</sup> Come osserva Pollicino: “la tutela della libertà di manifestazione del pensiero [...] rappresenta uno dei più importanti ed emblematici terreni di scontro tra Europa e Stati Uniti. I rispettivi paradigmi della libertà di espressione, infatti, sono assai differenti tra loro e sottendono un diverso grado di protezione. Il web [...] [da questo punto di vista] espone a un più frequente e probabile confronto queste differenti sensibilità, la cui intersezione non era certo impossibile in passato (si pensi alla diffusione di un periodico in uno stato diverso da quello di edizione, e alla relativa capacità di attingere la reputazione altrui anche al di fuori della giurisdizione di riferimento), bensì semplicemente meno frequente e [molto meno] agevole. Il web consente a un utente localizzato, per ipotesi, negli Stati Uniti di pubblicare contenuti che, pur non debordando dal perimetro di tutela garantito dallo stato di provenienza, potrebbero nondimeno risultare offensivi e illeciti secondo l'ordinamento di un altro Stato, per esempio europeo, in cui quel medesimo contenuto diventa visibile” (Pollicino 2018: 23).

Maria Novella Campagnoli, "Il destino di Gaetano". *Suggestioni narrative in tema di odio digitale*

- \_\_\_\_\_, 2020, *Un nuovo spazio: il cyberspace*, in A.C. Amato Mangiameli, M.N. Campagnoli, *Strategie digitali. #diritto\_ educazione\_ tecnologie*, Torino: Giappichelli, 3-28.
- Aristotele, *Retorica*, trad. a cura di Silvia Gastaldi, Roma: Carocci.
- Austin J.L., 1962, *How to Do Things with Words. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955*, Oxford: Oxford University Press.
- Baroncelli F., 1999, *Trent'anni dopo. Marcuse, la tolleranza repressiva e gli speech codes*, "Ragion pratica", 12: 31-56.
- Bauman Z., 2015, *Il secolo degli spettatori. Il dilemma globale della sofferenza umana*, trad. it., Frascati (RM): EDB Editore.
- Benni S., 2000, *Il destino di Gaetano*, in Id., *Bar sport duemila*, Milano: Feltrinelli, 28-36.
- Bessusi A., 2019, *Hate speech. Una categoria inattendibile*, "Biblioteca della libertà", 1: 39-54.
- Bianchi C., 2017, *Linguaggio d'odio, autorità e ingiustizia discorsiva*, "Rivista di estetica", 64: 18-34.
- Bonazzi M., 2018, *Processo a Socrate*, Roma-Bari: Laterza.
- Brown A., 2017, *What is so special about online (as compared to offline) hate speech?*, "Ethnicities", 18, 3: 297-326.
- Campagnoli M.N., 2020, *Nuovi media: i social network*, in A.C. Amato Mangiameli, M.N. Campagnoli, *Strategie digitali. #diritto\_ educazione\_ tecnologie*, Torino: Giappichelli, 245-276.
- \_\_\_\_\_, 2023a, *Fake News*, in A.C. Amato Mangiameli, G. Saraceni, *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 204-208.
- \_\_\_\_\_, 2023b, *Hate speech*, in A.C. Amato Mangiameli, G. Saraceni, *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, Giappichelli, 253-257.
- Canfora L., 2013, *La guerra civile ateniese*, Milano: Rizzoli.
- Cerquozzi F., 2018, *Dall'odio all'hate speech. Conoscere l'odio e le sue trasformazioni per poi contrastarlo*, "Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica", 1: 42-53.
- Chirico S., Gori L., Esposito I., 2020, *Quando l'odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes*, Roma: Polizia di Stato.
- Colombo F., 2013, *Il potere socievole. Storia e critica dei social media*, Milano: Mondadori.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Salvare la comunicazione?*, in Id., *Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile*, Milano: Vita e Pensiero, 9-11.
- Coslin P.G., 2012, *Adolescenti da brivido. Problemi, devianze e incubi dei giovani d'oggi*, trad. it., Milano: Armando Editore.
- Crespi P., Perna M., 2016, *Professione youtuber. Tutto quello che devi sapere per lanciare un canale di successo*, Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli Editore.
- D'Agostino F., 2000, *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo.

- Danzi B., 2018, *Cyberbullismo Cyberstalking, Cybercrime e reati informatici: riconoscerli e combatterli*, Brescia: Independently published.
- Dal Lago A., 2004, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Milano: Feltrinelli.
- Del Vigna F., Cimino A., Dell'Orletta F., Petrocchi M., Tesconi M., 2017, *Hate me, hate me not: Hate speech detection on Facebook*, in A. Armando, R. Baldoni, R. Focardi, *Italian Conference on Cybersecurity*, Venezia: Ceur, 86-95.
- Di Rosa A., 2020, *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie di libertà*, Modena: Mucchi.
- Faini F., 2019, *Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale*, Milano: Giuffrè.
- Farace R., Ribustini L., 2019, *Uccisa dal web: Tiziana Cantone. La vera storia di un femminicidio social. Dalla testimonianza diretta di Maria Teresa Giglio*, Sesto San Giovanni (MI): Jouvence.
- Galeotti A.E., 2019, *Hate speech. Un dibattito lungo due decenni*, "Biblioteca della libertà", 1: 1-17.
- Gardaglione I., Gal D., Alvez T., Martinez G., 2015, *Countering online hate speech*, Parigi: Unesco.
- Genta M.L., Brighi A., Guarini A., 2009, *Bullismo elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie*, Roma: Carocci.
- Gometz G., 2017, *L'odio proibito: la repressione giuridica*, "Stato, Chiese e Pluralismo confessionale", 32: 1-39.
- Han B.-C., 2015, *Nello sciame. Visioni del digitale*, trad. it., Milano: Nottetempo.
- Harari Y.N., 2018, *Homo Deus. Breve storia del futuro*, trad. it., Milano: Bompiani.
- Jacobson D., 2004, *The Academic Betrayal of Free Speech*, "Social Philosophy and Policy", 24: 48-80.
- Klimis S., 2019, *Il "caso Mawda" in Belgio. Un caso per riflettere sulle strategie del discorso che legittimano la criminalizzazione dei migranti e su quelle che tentano di opporvisi*, in R. Petrilli (a cura di), *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società*, Roma: Round Robin Editrice, 59-75.
- Kristeva J., 1990, *Stranieri a sé stessi*, trad. it., Milano: Feltrinelli.
- Lawrence III Ch., 1993, *If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus*, in M. Matsuda, Ch. Lawrence III, R. Delgado, K. Crenshaw, *Words That Wound. Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment*, Boulder: Westview Press, 53-88.
- Levi P., 1998, *Se questo è un uomo*, Torino: Einaudi.
- Lovink G., 2016, *Ossessioni collettive. Critica dei social media*, trad. it., Milano: Università Bocconi Editore.
- MacKinnon C., 1993, *Only Words*, Cambridge (Mass.): Cambridge University Press.
- Pagallo U., 2020, *Algoritmi e conoscenza*, "Rivista di filosofia del diritto", 1: 93-106.

- Palmirani M., 2020, *Big data e conoscenza*, "Rivista di filosofia del diritto", 1: 73-92.
- Paris O., 2019, *Nuovi razzismi: la struttura dei discorsi dell'odio su Facebook*, in R. Petrilli (a cura di), *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società*, Roma: Round Robin Editrice, 77-88.
- Pennetta A.L., 2019, *Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza*, Torino: Giappichelli.
- Petrilli R., 2019 (a cura di), *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico. Politica, media, società*, Roma: Round Robin Editrice, 41-58.
- Pifferi M., 2019, *Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico-giuridica*, "Quaderno di storia del penale e della giustizia", 1: 179-198.
- Pino G., 2008, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, "Politica del diritto", 2: 287-305.
- Pitruzzella G., 2018, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, "Media Law", 1: 1-28.
- Platone, 1988, *Gorgia*, in *Opere complete*, trad. a cura di F. Adorno, Roma-Bari: Laterza.
- Pollicino O., 2018, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, "Media Law", 1: 1-35.
- Rapp C., 2005, *L'arte di suscitare le emozioni nella retorica di Aristotele*, "Acta philosophica", II, 14: 313-326.
- Reidenberg J.R., 2002, *Yahoo and Democracy on the Internet*, "Jurimetrics", 42, 3: 261-280.
- Riva G., 2016, *Selfie. Narcisismo e identità*, Bologna: Il Mulino.
- Romeo F., 2020, *Giustizia e predittività. Un percorso dal machine learning al concetto di diritto*, "Rivista di filosofia del diritto", 1: 107-124.
- Roversi A., 2006, *L'odio in Rete. Siti ultras, nazifascismo online, jihad elettronica*, Bologna: Il Mulino.
- Sagnotti S.C., 1999, *Retorica e logica. Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Vico*, Torino: Giappichelli.
- Santerini M., 2019, *Discorsi d'odio sul web e strategie di contrasto*, "Mondi educativi, temi, indagini, suggestioni", 2: 51-67.
- Shariff S., 2016, *Sexiting e cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi?*, trad. it., Milano: Edra.
- Spitzer M., 2016, *Solitudine digitale. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale?*, trad. it., Milano: Corbaccio.
- Stokel-Walker C., 2019, *YouTubers: How YouTube Shook Up TV and Created a New Generation of Stars*, London; Canbury Press.
- Tonioni F., 2014, *Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori*, Milano: Mondadori.
- Turing A., 1950, *Computing Machinery and Intelligence*, "Mind", 59: 433-460.
- Virilio P., 2000, *La bomba informatica*, trad. it., Milano: Raffaello Cortina Editore.

Zannoni F., 2017, *Razzismo e xenofobia nei social network. La pedagogia interculturale tra tecnologie e nuove emergenze*, "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", 13: 214-229.

Ziccardi G., 2007, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network*, Milano: Utet.

\_\_\_\_\_, *Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica*, Milano: Raffaello Cortina Editore.

\_\_\_\_\_, 2016, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano: Raffaello Cortina Editore.

Ziccardi G., 2017, *Social media. Uso sicuro di web, messaggistica, chat e social network*, Milano: Corriere della Sera.

\_\_\_\_\_, 2018, *Il contrasto dell'odio online: possibili rimedi*, "Lessico di etica pubblica", 1: 37-48.